

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2764

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGGIORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1997

—————

Praticantato e scuole forensi. Esami di abilitazione
alla professione di avvocato

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Titolo I – Formazione del praticante procuratore e svolgimento della pratica forense	»	6
Titolo II – Abilitazione ed esame	»	9
Titolo III – Delle commissioni esaminatrici	»	10
Titolo IV – Disposizioni di attuazione e finali	»	11
Capo I – Delle scuole forensi	»	11
Capo II – Delle iscrizioni nei registri dei praticanti ..	»	12
Capo III – Dall’ammissione all’esame di avvocato ...	»	12
Capo IV – Dello svolgimento delle prove d’esame ..	»	14
Capo V – Della nomina della commissione d’esame .	»	15
Capo VI – Disposizioni finali	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo anni di tentennamenti e rinvii, è ormai maturo il tempo per pensare in modo serio e costruttivo ad un riordino della pratica forense.

La necessità di riqualificare la professione forense, che si pregia di essere tra le più importanti per tradizione, cultura e impatto sociale, non è esigenza solo di oggi.

È sufficiente considerare, infatti, che l'attuale disciplina della professione forense risale ad un testo normativo, il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, che, benchè più volte modificato, non appare più adeguato al nuovo modello di avvocato che emerge dagli altri ordinamenti europei e soprattutto dalla normativa comunitaria, cui presto l'Italia dovrà uniformarsi per entrare a far parte a pieno titolo dell'Unione europea.

La stessa avvocatura italiana, attraverso i propri organi rappresentativi a livello sia nazionale che locale, ha più volte sottolineato la necessità di ridare credibilità ad una categoria che sembra aver perduto quei connotati di prestigio e di qualificazione professionale che le erano propri, principalmente per la mancanza di adeguati strumenti di formazione, anche deontologica, dei giovani praticanti avvocati.

Una situazione inaccettabile, laddove si consideri che l'operato dell'avvocato dovrebbe mirare, come e più di quello dei giudici, a garantire la tutela dei principi cardine della giustizia e del diritto.

Proprio per questo appare necessario che ogni futuro avvocato si prepari ad affrontare quella che sarà la sua professione con un'adeguata preparazione tecnica e pratica, accompagnata dalla consapevolezza che comunque studio e applicazione non sono suf-

ficienti se non vi è anche la voglia di svolgere il proprio praticantato con passione, entusiasmo e lealtà, vivendo con profonda consapevolezza la propria scelta.

Il cammino da compiere per realizzare tali obiettivi deve coinvolgere le istituzioni pubbliche a vari livelli, iniziando dall'università per passare attraverso un fondamentale e proficuo periodo di pratica forense, in collaborazione con la società civile, la Regione e gli enti locali, sino a raggiungere il traguardo rappresentato dall'esame finale di abilitazione.

Università, società civile, pratica ed esame: sono questi i punti cardine sui quali si sviluppa il progetto di legge.

In questo senso sono orientate ormai la realtà normative forensi degli Stati comunitari, ove si privilegia il momento formativo del giovane legale, attraverso degli studi mirati ad una pratica effettivamente formativa.

Dunque l'università innanzitutto, ma non solo.

L'accesso alla professione forense non può prescindere da un'organica riforma del corso di laurea in giurisprudenza in senso specialistico.

È infatti assolutamente inammissibile che durante l'intero corso di laurea lo studente non sia mai chiamato a cimentarsi con la redazione di atti giudiziari e non sia mai messo al confronto con la realtà delle aule giudiziarie, con i problemi che scaturiscono dalla società civile.

Il disegno di legge che si va a proporre mira proprio a riformare in primo luogo questo particolare aspetto del *cursus studiorum* dello studente in giurisprudenza, che oggi si trova calato in una realtà del

tutto nuova e diversa dal contesto storico in cui è maturata l'attuale impostazione degli studi universitari nonché la disciplina della professione forense.

La scelta di un indirizzo specialistico fin dagli anni dell'università ed il primo contatto con la pratica legale sembrano i correttivi più adatti per far scendere il giovane aspirante avvocato dall'affascinante ma pur sempre astratto mondo dei grandi principi del diritto, per toccare con mano la realtà in cui si trova concretamente ad operare.

Il passo successivo consiste nell'assicurare un esercizio effettivo e continuativo della pratica professionale, sancendo in modo chiaro e inequivocabile l'incompatibilità della professione forense con altre professioni sia del settore pubblico che privato.

Si è infatti rilevato, e nemmeno questa è una novità, che la confusione tra l'attività forense ed altre forme di occupazione ha provocato un preoccupante scadimento a livello deontologico della professione e del relativo praticantato.

In quest'ottica, un ruolo fondamentale spetterà ai Consigli dell'Ordine i quali, con la collaborazione delle associazioni dei praticanti avvocati, dovranno assumersi nuovi impegni finalizzati a favorire la formazione del praticante, vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica attraverso severe forme di controllo degli albi per scongiurare l'aberrante prassi della pratica fittizia.

Naturalmente, la sancita incompatibilità dello svolgimento della pratica forense con qualsiasi altra professione retribuita rende assolutamente necessario che al praticante venga riconosciuto un compenso annuo tale da consentirgli di dedicarsi in modo esclusivo e con serietà alla sua formazione collaborando in maniera attiva e proficua allo sviluppo e al buon andamento dello studio in cui si troverà ad operare.

Si prevede inoltre, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, la creazione di scuole forensi di taglio pratico-formativo con frequenza obbligatoria, che forniranno ai praticanti avvocati conoscenze di carattere pratico dirette ad integrare la formazione

teorica già acquisita durante il corso di laurea.

Dopo il primo anno di pratica, verrà concessa al praticante avvocato l'abilitazione al patrocinio innanzi alle preture, ai giudici di pace ed alle Commissioni tributarie provinciali, con iscrizione al relativo registro che abiliterà altresì i giovani legali al patrocinio avanti i tribunali civili e penali, ai tribunali amministrativi regionali ed alle Commissioni tributarie regionali in mera qualità di sostituti processuali dell'avvocato presso il cui studio si svolge la pratica (prassi già invalsa nei nostri tribunali).

In questo rinnovato contesto l'esame diventa una vera e propria «abilitazione», tesa a verificare le effettive capacità professionali acquisite dal futuro avvocato dapprima all'università, e successivamente durante il biennio di pratica.

Detto esame dovrà svolgersi presso i locali Consigli dell'Ordine avanti una commissione mista composta da magistrati e avvocati; la presenza del *dominus* servirà a garantire che la valutazione di quest'ultima sia tesa a verificare, anziché il possesso di un astratto nozionismo, lo svolgimento di un'effettiva pratica da parte del candidato.

Non è più proponibile infatti concepire l'esame di abilitazione, come oggi avviene, semplicisticamente come una mera valvola per regolare l'afflusso dei giovani legati sul mercato. Le sessioni d'esame previste sono state portate da una a due per ogni anno per snellire così - altro *punctum dolens* dell'attuale sistema - le modalità pratiche di svolgimento della prova e consentire una più serena valutazione delle capacità del candidato.

In definitiva si è voluto, attraverso i meccanismi ed i correttivi appena abbozzati, avviare la selezione dei futuri avvocati sin dall'inizio della loro formazione teorico-pratica e non relegarla, come finora si è verificato, al momento dell'esame al quale viceversa potranno accedere solo coloro che nei due anni di praticantato avranno dimostrato con abnegazione, studio ed impegno

di aver scelto seriamente la via dell'avvocatura.

Abbiamo pertanto bisogno di elaborare una riforma della professione forense di respiro europeo ed in armonia con le realtà

culturali e giuridiche degli altri Stati comunitari, affinché l'Italia, patria del diritto, possa tornare ad avere quel ruolo che le compete all'interno della tradizione giuridica dei più grandi Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FORMAZIONE DEL PRATICANTE AVVOCATO E SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Art. 1.

1. Lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra professione e mestiere retribuito sia nel settore pubblico che privato, se il reddito annuo derivante dallo svolgimento delle suddette professioni o mestieri sia superiore alla metà del compenso riconosciuto annualmente al praticante nel corso del tirocinio ai sensi dell'articolo 8.

2. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 i redditi derivanti dall'attività didattica o di ricerca svolta dai praticanti avvocati cultori delle materie giuridiche presso le facoltà universitarie.

Art. 2.

1. I Consigli dell'Ordine istituiscono, in ogni distretto di corte d'appello, scuole forensi in numero pari alle circoscrizioni giudiziarie sedi di tribunale, finalizzate alla formazione del praticante.

2. Le scuole forensi di cui al comma 1 possono ottenere il riconoscimento e il finanziamento della Regione purchè posseggano i requisiti di cui all'articolo 10.

3. I programmi della scuola forense sono stabiliti annualmente dai Consigli dell'Ordine.

4. La frequentazione della scuola forense da parte del praticante avvocato è obbligatoria ed integra il periodo di tirocinio.

Art. 3.

1. La pratica forense, di durata continuativa biennale, viene svolta con una frequen-

za di almeno trentacinque ore settimanali, con diligenza, lealtà e riservatezza, presso lo studio legale di un avvocato iscritto all'albo professionale tenuto dall'Ordine degli avvocati del luogo ove il praticante avvocato ha la residenza. Tale avvocato è denominato *dominus*.

2. L'Ordine degli avvocati redige apposito elenco di avvocati con esperienza almeno decennale, disponibili ad accogliere nel proprio studio il praticante avvocato.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita dalla frequenza di uno dei corsi postuniversitari previsti dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'articolo 2.

4. Il *dominus* deve rendersi disponibile a formare il praticante fornendogli autonomia operativa e mettendogli a disposizione un'adeguata organizzazione di lavoro, in modo tale da garantirgli un esercizio proficuo della pratica.

5. Il praticante non deve essere adibito esclusivamente o in modo predominante a mansioni di segreteria o altre attività non funzionali al conseguimento di quelle abilità professionali, che costituiscono la finalità della presente legge.

6. Le associazioni dei praticanti in concerto con i locali Consigli dell'Ordine hanno il compito di vigilare sullo svolgimento effettivo della pratica da parte dell'aspirante avvocato, attraverso verifiche periodiche e capillari da effettuarsi presso gli studi legali nei quali i suddetti praticanti sono accolti.

Art. 4.

1. Il praticante è dotato di un libretto numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato.

2. Al termine del primo semestre, il praticante presenta il libretto debitamente compilato e controfirmato dal *dominus* così come previsto dall'articolo 12. Il *dominus* allega una breve relazione sull'attività svolta durante il semestre dal proprio praticante; il

praticante sostiene inoltre un colloquio presso il Consiglio dell'Ordine alla presenza, se richiesto dal Consiglio o dallo stesso praticante, del *dominus*, il cui esito è annotato sul libretto di cui al comma 1.

3. In ipotesi di mancato adempimento degli incumbenti relativi al semestre, o in caso di esito negativo del colloquio sostenuto avanti la commissione esaminatrice, al praticante viene annullato il semestre di pratica. Egli potrà ripetere il semestre, e il relativo colloquio, per due volte consecutive nei due semestri successivi.

4. Nell'ipotesi di mancato recupero entro i termini e tempi suddetti, il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, restando salva, in ogni caso, la facoltà di riscrivere per iniziare un nuovo periodo di pratica.

Art. 5.

1. Alla fine del secondo semestre di pratica è automaticamente concessa al praticante l'abilitazione al patrocinio, sia in proprio, sia in qualità di sostituto processuale del *dominus*, davanti alle preture, ai giudici di pace e alle commissioni tributarie provinciali, con iscrizione nel relativo registro.

2. Al termine del biennio di tirocinio professionale, al praticante che abbia svolto proficuamente la pratica è automaticamente concessa l'abilitazione al patrocinio davanti ai tribunali civili e penali, ai tribunali amministrativi regionali ed alle commissioni tributarie regionali, in qualità di sostituto dell'avvocato presso il cui studio svolge la pratica.

3. Il tirocinio può, altresì, svolgersi per non più di un anno presso uffici giudiziari anche esteri; la frequenza presso tali uffici deve consentire al tirocinante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici del paese ospitante.

4. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari, è disciplinato da apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto

del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

Art. 6.

1. Il collaboratore-praticante riceve, per le prestazioni effettuate presso il *dominus*, un compenso da determinarsi sulla base dei parametri indicati nel tariffario professionale; contestualmente al ricevimento del compenso il praticante rilascia una parcella in cui sono indicate l'attività svolta per il *dominus* e le rispettive voci di retribuzione percepite.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso ad incentivare gli avvocati ad avvalersi della collaborazione di praticanti, mediante agevolazioni fiscali. Tra i meccanismi di agevolazione fiscale si prevede l'obbligo per il praticante di emettere ricevuta, esente dall'imposta sul valore aggiunto, al ricevimento del compenso professionale, il quale potrà essere portato interamente in detrazione dall'avvocato. Con le somme accantonate verrà costituito un fondo che potrà essere utilizzato per spese di studio, quali corsi di aggiornamento, oppure essere abbattuto automaticamente tramite un meccanismo di compensazione di imposte.

3. L'Ordine e l'associazione dei praticanti, in collaborazione con il Ministero delle finanze, dovranno vigilare affinché non si generino abusi.

TITOLO II

ABILITAZIONE ED ESAME

Art. 7.

1. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato ha luogo ogni anno in due sessioni.

2. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Gli esami si svolgono presso le sedi dei Consigli dell'Ordine in cui il praticante ha completato la pratica professionale.

Art. 8.

1. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato comprende in una prova orale e una prova scritta, pubblica, da tenersi nella data e nell'ora e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione.

2. Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami viene redatto verbale a cura del segretario, il quale provvederà a sottoscriverlo congiuntamente al presidente della commissione esaminatrice.

3. L'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove d'esame, con l'indicazione del voto riportato, è depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dal termine delle prove.

TITOLO III

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 9.

1. Le commissioni esaminatrici sono costituite con provvedimento emanato dal presidente della corte d'appello regionale, il quale nomina cinque membri titolari e cinque supplenti con le modalità di cui all'articolo 18.

2. All'esame deve essere presente anche il *dominus* presso cui il candidato avrà svolto la pratica professionale, il quale presenterà il candidato con una breve relazione scritta della quale la commissione terrà conto ai fini della valutazione complessiva dell'esaminando.

3. Il *dominus* partecipa a tutta la fase dell'esame con facoltà di intervenire nella

discussione relativa alla valutazione del candidato ma senza diritto di voto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E FINALI

CAPO I
DELLE SCUOLE FORENSI

Art. 10.

1. I requisiti necessari affinché le scuole forensi ottengano il riconoscimento ed il finanziamento della regione previsto dall'articolo 2, sono i seguenti:

a) avere sede presso la Regione alla quale viene richiesto il finanziamento;

b) avere un indirizzo di formazione, specializzazione e qualificazione professionale di taglio eminentemente pratico-formativo;

c) avere durata biennale;

d) avere docenti scelti fra avvocati affermati ed insegnanti esperti nelle materie oggetto dei corsi;

e) comprendere tra le materie principali la deontologia professionale, la legislazione sull'ordinamento e sulla previdenza forense, nonchè prevedere esercitazioni orali e scritte e la redazione di atti processuali e di pareri motivati di diritto civile, penale ed amministrativo;

f) prevedere un approfondimento delle normative degli enti locali e regionali.

2. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui sopra eroga i finanziamenti di cui al comma 2 all'articolo 2, secondo le normative regionali vigenti in materia.

CAPO II

DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI

Art. 11.

1. La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e deve essere corredata da:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
- c) certificato dell'avvocato che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione;
- d) certificato di iscrizione alla scuola forense obbligatoria di cui all'articolo 2;
- e) diploma di laurea in giurisprudenza riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o copia autenticata dello stesso certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea.

2. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e corredata dei documenti di cui al comma 1.

3. Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha deliberato sulla sua domanda.

CAPO III

DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO

Art. 12.

1. Sul libretto di pratica professionale di cui all'articolo 4, il praticante avvocato annota:

- a) numero non inferiore a venti udienze semestrali, senza limiti di giurisdizione e grado, alle quali il praticante avrà assistito;

b) non meno di cinque atti processuali controfirmati dal praticante alla cui stesura egli abbia collaborato;

c) breve relazione dell'attività stragiudiziale svolta all'interno dello studio legale durante il semestre.

2. Il colloquio semestrale previsto dall'articolo 4 verte:

a) sull'attività svolta all'interno dello studio legale durante il semestre di pratica, con un approfondito esame di un atto, tra quelli dimessi dal praticante ai sensi della lettera b), del comma 1, con brevi cenni sugli istituti giuridici di riferimento;

b) sulla conoscenza della deontologia forense;

c) sulle prassi giurisprudenziali invalse nel foro di appartenenza relativamente alle questioni giuridiche da loro affrontate e trattate;

d) sull'attività d'udienza svolta, con breve sintesi della materia processualistica studiata per poter svolgere tale attività.

Art. 13.

1. Al termine del biennio previsto per il compimento della pratica legale, il patrocinatore legale, previa apposita domanda corredata dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, è ammesso a sostenere l'esame di abilitazione professionale presso il Consiglio dell'ordine di appartenenza.

2. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con ordinanza ministeriale, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di avvocato, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Art. 14.

1. La domanda di ammissione all'esame redatta su carta da bollo deve essere presentata al locale Consiglio dell'Ordine entro

il termine stabilito con decreto dal Ministro di grazia e giustizia, corredata da:

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;

b) certificato di compimento della pratica rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine attestante lo svolgimento del biennio di pratica;

c) certificato di frequentazione della scuola forense istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2;

d) ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo 13 e forma l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame.

3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. La segreteria comunica a ciascuno dei candidati, nelle forme ritenute più idonee, il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la prova d'esame.

CAPO IV

DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

Art. 15.

1. La prova scritta consiste nella redazione di un atto nella materia indicata e approfondita dal candidato durante il tirocinio, da svolgere sulla base di un caso a lui sottoposto dalla commissione esaminatrice, la quale stabilirà, altresì, la durata della prova.

2. La prova si considera superata allorchè il candidato, a giudizio della commissione esaminatrice, dimostri di avere sufficiente conoscenza delle tecniche di redazione de-

gli atti giudiziari, nonchè di aver acquisito le principali nozioni di diritto sostanziale e processuale necessarie per la stesura dell'atto stesso.

3. La prova orale, di durata non superiore ai sessanta minuti, consiste:

a) in un colloquio relativo all'atto redatto dal candidato;

b) nella discussione di questioni tecniche relative agli atti ed ai fascicoli depositati presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza durante il biennio di pratica professionale;

c) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e dover dell'avvocato;

d) nell'analisi di un fascicolo giudiziario e conseguente redazione di una nota spese relativa a tutta l'attività svolta nel relativo giudizio.

4. Il candidato deve dimostrare di conoscere e di saper risolvere le questioni e problematiche a lui sottoposte.

Art. 16.

1. Terminata la prova orale la commissione procede alla valutazione delle prove sostenute dal candidato secondo le seguenti norme:

a) ciascun componente della commissione dispone di 10 punti di merito;

b) sono considerati idonei i candidati che ottengono un punteggio complessivo non inferiore a 30/50.

2. Del voto complessivo risultante dovrà immediatamente essere fatta annotazione nel verbale di cui al comma 2 dell'articolo 8.

CAPO V

DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Art. 17.

1. I membri della Commissione esaminatrice di cui all'articolo 9 verranno così designati:

a) due membri titolari e due membri supplenti dal Ministro di grazia e giustizia;

tra avvocati iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello di cui fa parte il Consiglio dell'Ordine;

b) un titolare ed un supplente tra professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica o presso un istituto superiore;

c) un membro titolare ed uno supplente tra i magistrati del foro di appartenenza del candidato con qualifica non inferiore a quella di giudice di tribunale;

d) un membro e un titolare tra quelli compresi nella lista di cui all'articolo 5.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

1. Sono abrogate tutte le norme concernenti le iscrizioni di diritto ai sensi dell'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. Il Ministro di grazia e giustizia adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento relativo alla pratica professionale e alla modalità di attuazione dell'esame.

3. Non si applicano le disposizioni della presente legge a tutti i praticanti avvocati che, alla data di entrata in vigore, risultano iscritti nel registro speciale dei praticanti avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di ogni distretto di corte d'appello.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.